

REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2002 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2002

che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo: l'accordo europeo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lettonia.
- (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽²⁾.
- (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti a conclusione di un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽³⁾. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.
- (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
- (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia.

- (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) In seguito ai suddetti negoziati il regolamento (CE) n. 2341/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia, definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato Va dell'accordo.
2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2341/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato C(b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione comune del mercato dei cereali ⁽¹⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2341/2000 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

ALLEGATO C(a)

I seguenti prodotti originari della Lettonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF)

Codice NC (1)	Codice NC (1)	Codice NC (1)	Codice NC (1)
0101 10 90	0709 90 50	0813 50 19	2001 90 20
0101 90 19	0709 90 70	0813 50 91	2001 90 70
0101 90 30	0709 90 90	0813 50 99	2001 90 75
0101 90 90	0710 29 00		2001 90 85
0104 20 10	0710 30 00	0901 12 00	2003 20 00
0106 19 10	0710 80 51	0901 21 00	2003 90 00
0106 39 10	0710 80 59	0901 22 00	2004 90 50
	0710 80 69	0901 90 90	2004 90 91
0205	0710 80 80	0902 10 00	2004 90 98
0206 80 91	0710 80 85	0904 12 00	2005 10 00
0206 90 91	0711 40 00	0904 20 10	2005 60 00
0207 13 91	0711 59 00	0904 20 90	2005 90 10
0207 14 91	0711 90 10	0907 00 00	2005 90 50
0207 26 91	0711 90 50	0910 40 13	2006 00 99
0207 27 91	0711 90 80	0910 40 19	2007 10 91
0207 35 91	0711 90 90	0910 40 90	2007 10 99
0207 36 89	0712 20 00	0910 91 90	2008 11 92
0208 10 11	0712 32 00	0910 99 99	2008 11 94
0208 10 19	0712 33 00		2008 11 96
0208 20 00	0712 39 00	1106 10 00	2008 11 98
0208 30 00	0713 50 00	1106 30	2008 19 19
0208 40 10	0713 90 10		2008 19 93
0208 40 90	0713 90 90	1208 10 00	2008 19 95
0208 90 10		1209	2008 19 99
0208 90 55		1210	2008 40 11
0208 90 60	0802 11 90	1211 90 30	2008 40 21
0208 90 95	0802 12 90	1212 10 10	2008 40 29
0210 91 00	0802 21 00	1212 10 99	2008 40 39
0210 92 00	0802 22 00	1214 90 10	2008 40 51
0210 93 00	0802 31 00		2008 40 59
0210 99 10	0802 32 00	1502 00 90	2008 40 71
0210 99 31	0802 40 00	1503 00 19	2008 40 79
0210 99 39	0802 90 50	1503 00 90	2008 40 91
0210 99 59	0802 90 85	1504	2008 40 99
0210 99 79	0806 20 11	1507	2008 50 11
0210 99 80	0806 20 12	1508	2008 60 11
	0806 20 91	1511	2008 60 31
0407 00 90	0806 20 92	1512	2008 60 39
0410 00 00	0806 20 98	1513	2008 60 51
	0808 20 90	1514	2008 60 59
0601 10	0809 40 90	1515	2008 60 61
0601 20	0810 40 30	1516 10 10	2008 60 69
0602	0810 40 50	1516 10 90	2008 60 71
0603	0810 40 90	1516 20 91	2008 60 79
0604	0811 90 39	1516 20 95	2008 60 91
	0811 90 50	1516 20 96	2008 60 99
0701 10 00	0811 90 75	1516 20 98	2008 80 11
0701 90 10	0811 90 80	1518 00 31	2008 80 31
0703 10	0811 90 85	1518 00 39	2008 80 39
0703 90 00	0811 90 95	1522 00 91	2008 92 12
0707 00 90	0812 10 00		2008 92 14
0708 10 00	0812 90 40	1602 31	2008 92 34
0708 90 00	0812 90 50	1602 90 10	2008 92 38
0709 10 00	0812 90 60	1602 90 31	2008 92 51
0709 20 00	0812 90 99	1602 90 41	2008 92 59
0709 30 00	0813 10 00	1602 90 72	2008 92 74
0709 40 00	0813 20 00	1602 90 74	2008 92 78
0709 52 00	0813 30 00	1602 90 76	2008 92 93
0709 59 00	0813 40 10	1602 90 78	2008 92 96
0709 60	0813 40 30	1602 90 82	2008 92 98
0709 70 00	0813 40 95	1603 00 10	2008 99 28
0709 90 10	0813 50 15	1704 90 10	
0709 90 20			

Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾
2008 99 37	2009 49 30	2009 80 96	2204 30 10
2008 99 40	2009 50 10	2009 80 99	
2008 99 45	2009 50 90	2009 90 19	2302 50 00
2008 99 49	2009 80 19	2009 90 29	2306 90 19
2008 99 55	2009 80 38	2009 90 39	2308 00 90
2008 99 68	2009 80 50	2009 90 51	2309 10 51
2008 99 72	2009 80 63	2009 90 59	2309 10 90
2008 99 78	2009 80 69	2009 90 96	2309 90 10
2008 99 99	2009 80 71	2009 90 97	2309 90 31
2009 31 11	2009 80 79	2009 90 98	2309 90 41
2009 39 31	2009 80 89		2309 90 51
2009 41 10	2009 80 95		

⁽¹⁾ Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO C(b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lettonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	⁽³⁾
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	⁽³⁾
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	⁽⁴⁾
09.4871	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50	Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina Carni congelate degli animali della specie bovina Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes» Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes» Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	esenzione	675	75	⁽⁸⁾
09.4540	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	1 500	125	⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204	Animali vivi della specie ovina, agnelli (non ancora usciti dall'anno) Animali vivi della specie ovina, altri Animali vivi della specie caprina, altri Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0210 99 21 0210 99 29 0210 99 60	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina				
09.6676	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	755	65	(8)
09.4872	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	200	20	(8)
09.4873	0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	3 800	0	(8)
09.4878	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	Logurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	100	10	(8)
09.4551	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % Burro di siero di latte Burro, altro Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % Altre materie grasse provenienti dal latte	esenzione	2 255	190	(8)
09.4552	0406	Formaggi e latticini	esenzione	5 000	500	(8)
09.6677	0409 00 00	Miele naturale	esenzione	100	10	(8)
09.6621	ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° marzo al 31 ottobre	esenzione	250	50	(7) (8)
09.6623	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	esenzione	60	5	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6456	0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, altri	esenzione	550	50	
09.6457	ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate	20	250	0	
09.6678	0706 90	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-ropa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati, altri	esenzione	200	20	
09.6679	ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esenzione	500	50	(7)
09.6680	0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-ropa, freschi o refrigerati	esenzione	50	5	
09.6458	0710 10 00	Patate, congelate	20	250	0	
09.6681	0712 90 50 0712 90 90	Carote, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	esenzione	200	20	
09.6682	ex 0714 90 90	Topinambur, congelati o essiccati	esenzione	100	10	
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	esenzione	illimitata		(7)
09.6625	0808 10	Mele, fresche	esenzione	250	50	(7) (8)
	0808 20 50	Pere, fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(7)
	0809 20	Ciliege, fresche	esenzione	illimitata		(7)
	0809 40 05	Prugne, fresche	esenzione	illimitata		(7)
	ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° agosto al 14 giugno	esenzione	illimitata		(6)
	0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	esenzione	illimitata		(6)
	0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi	esenzione	illimitata		(6)
09.6683	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20	250	0	(6)
	0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0811 10 90	Fragole, congelate, altre	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 90	Altri, congelati	esenzione	illimitata		(6)
09.6684	1001 10 00 1001 90 10 1001 90 91 1001 90 99	Fumento (grano) duro Spelta, destinata alla semina Fumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Altri	esenzione	26 000	2 600	(8)
09.6685	1101 00 11 1101 00 15 1101 00 90 1103 11 10 1103 11 90 1103 20 60	Farine di frumento (grano) duro Farine di frumento (grano) tenero e di spelta Farine di frumento segalato Semole e semolini di frumento (grano) duro Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione	9 000	900	(8)
09.6686	1002 00 00	Segale	esenzione	3 750	375	(8)
09.6687	1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione	1 250	125	(8)
09.6688	1003 00	Orzo	esenzione	4 500	450	(8)
09.6689	1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione	1 500	150	(8)
09.6690	1004 00 00	Avena	esenzione	1 500	150	(8)
09.6691	1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena	esenzione	500	50	(8)
09.6692	ex 1104	Cereali altrimenti lavorati, esclusi i codici NC 1104 19 50 e NC 1104 23	esenzione	900	90	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6473	1108 13 00	Fecola di patate	esenzione	500	0	
09.4564	1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli	esenzione	180	15	⁽⁸⁾
09.6693	1602 32 a 1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline e diversi da tacchini	esenzione	120	10	⁽⁸⁾
	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾
09.6694	ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi i codici NC 2001 90 30, 2001 90 40, 2001 90 60, 2001 90 65 e 2001 90 91	esenzione	600	60	
09.6695	ex 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, esclusi i codici NC 2005 20 10, 2005 70 e 2005 80 00	esenzione	300	30	
09.6696	2009 71	Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	esenzione	1 000	100	
09.6697	ex 2009 79	Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20, esclusi i codici NC 2009 79 11 e 2009 79 91	esenzione	1 000	100	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

⁽⁵⁾ Esclusi i filetti presentati separatamente.

⁽⁶⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato.

⁽⁷⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁸⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Appendice all'allegato C(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lettonia, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Descrizione	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lettoni per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Lettonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.
